

**ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**  
**Prestito Obbligazionario**  
**“UBI 2009/2013 CONVERTIBILE CON FACOLTA’ DI RIMBORSO IN AZIONI”**  
**ISIN IT0004506868**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Si illustrano gli argomenti all’ordine del giorno sui quali i possessori di obbligazioni sono convocati a discutere e deliberare nella riunione assembleare convocata per il giorno 20 ottobre 2009, alle ore 15, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 ottobre 2009, stessa ora, in seconda convocazione:

1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e determinazione della durata della carica.
  2. Compenso del rappresentante comune.
- 

Premessa

In data 10 luglio 2009 si è conclusa l’offerta in opzione delle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie UBI Banca rivenienti dall’emissione deliberata dal Consiglio di Gestione della Società in data 27 maggio e 18 giugno 2009.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 22 giugno e conclusosi il 10 luglio 2009, sono stati esercitati n. 624.715.728 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 48.997.312 obbligazioni convertibili, pari al 97,74% delle obbligazioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 624.715.728.

I diritti di opzione non esercitati, offerti in Borsa da UBI Banca ai sensi dell’art. 2441 comma 3 cod. civ., per il tramite di Mediobanca, sono stati interamente collocati nel corso della prima riunione del 20 luglio 2009, data di avvio delle negoziazioni delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Alla fine dell’offerta sono state integralmente sottoscritte le n. 50.129.088 obbligazioni convertibili offerte in opzione.

- 1) Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e determinazione della durata della carica

Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia dispone che alle obbligazioni convertibili in azioni proprie emesse dalle banche si applicano le norme del codice civile, che prevedono la costituzione *ex lege* di una struttura organizzata della massa degli obbligazionisti articolata in due organi: l’assemblea ed il rappresentante degli obbligazionisti.

Con riferimento a quest’ultimo, il prospetto informativo relativo all’offerta in opzione e ammissione a quotazione del prestito obbligazionario denominato “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, indica che la nomina, gli obblighi ed i poteri del rappresentante comune degli obbligazionisti sono disciplinati dalle disposizioni di legge vigenti (artt. 2417 e ss c.c.).

Il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall'assemblea degli obbligazionisti (art. 2415, comma 1, n. 1, c.c.). Se questa non vi provvede, è nominato dal tribunale, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società (art. 2417, comma 1, c.c.).

Non possono essere nominati rappresentante comune degli obbligazionisti e se nominati decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'emittente nonché tutti coloro che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 2399 c.c.

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento o ancora una società fiduciaria (art. 2417, comma 1, c.c., prima parte)

Il rappresentante comune dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto (art. 2417, comma 3, c.c.). La nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese (art. 2417, comma 3, c.c.)

Il rappresentante comune tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi (art. 2418 c.c.) ed in particolare:

- a) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti;
- b) assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio delle obbligazioni;
- c) ha diritto di assistere alle assemblee dei soci;
- d) ha diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e di ottenerne estratti (art. 2422, comma 2, c.c.);
- e) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali.

In tale prospettiva si richiede agli obbligazionisti di discutere e deliberare in merito alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ed alla determinazione della durata della carica.

## 2) Compenso del rappresentante comune degli obbligazionisti

Il rappresentante comune ha diritto ad un compenso che viene fissato dall'assemblea degli obbligazionisti (art. 2417, comma 3, c.c.).

In tale prospettiva dovrà essere considerato e quantificato, e formerà pertanto l'oggetto di discussione e deliberazione, il compenso del rappresentante comune, così come le modalità di costituzione della provvista necessaria per il suo pagamento.

UBI Banca S.c.p.a.